



25

1° di autorizzare l'aumento da L. 300.000.000 a L. 550.000.000 del mutuo già deliberato a favore del Comune di Firenze in data 10 marzo 1918, (salvo la limitazione del finanziamento a quella minore somma da determinarsi tenuto conto dell'eventuale partecipazione dell'I.N.A.S.), alle condizioni attualmente praticate dall'Istituto per mutui a comuni e cioè:

- a) - tasso d'interesse del 7.25;
- b) - diritto di commissione dello 0.25% annuo, per tutto il periodo di ammortamento, sul capitale originariamente mutuato (salvo eliminazione di tale diritto, ove vengano favorevolmente sistemati i rapporti assicurativi col Comune, e questo assuma l'impegno di assegnare all'E.C.E.A. i lavori che da tale ente possono essere eseguiti, e che formano oggetto del finanziamento);

c) - durata dell'ammortamento da concordarsi con il Comune per un periodo comunque non eccedente i 35 anni;

d) - garanzia costituita dal rilascio di delegazioni sulle imposte di consumo, previa accertata indisponibilità di somma imposta fondiaria;

